



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 del 30/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 – LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212)

L'anno 30/04/2025, addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:30 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Fausto Torelli il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisa Iaccheri.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TERENZIANI ELENA	X		10	ROCCA LUIGI		X
2	TORELLI FAUSTO	X		11	GHIARELLI GIANCARLO	X	
3	RASCHI STEFANO	X		12	BORGHI FILIPPO		X
4	MARGINI ANTONIO	X		13	COLLI GIORDANO	X	
5	SARTORI SARA	X		14	IORI ANDREA	X	
6	FONTANILI GIANFRANCO	X		15	MAMMI ELISA	X	
7	TURRINI CINZIA	X		16	PECCHINI MAURO	X	
8	GULISANO LUCA	X		17	RUSSO PAOLINO	X	
9	FIorentino MASSIMILIANO		X				

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (D.LGS. 30 DICEMBRE 2013, N. 219 – LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212)

Il Sindaco dott. Fausto Torelli, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'assessore per l'illustrazione.

Ferri Stefano

Assessore

Di nuovo buonasera a tutti. Allora, a mio parere, innanzitutto devo precisare una cosa in via prima di iniziare. Questo è un tema che mi appassiona molto per ragioni professionali, per ragioni di esperienze personali. Credo che sia una cosa che, ancorché possa apparire di secondo piano, debba comunque destare l'attenzione di tutti. Perché? Oggi si porta in consiglio il regolamento per l'applicazione, anche nel nostro comune, dello statuto dei diritti del contribuente. voglio essere chiaro fin da subito, non si tratta di una creazione originale giuridica siamo partiti dallo schema base proposto da IFEL che di IFEL sapete chi è? La fondazione per l'economia locale di Anci per cui non c'è nulla di inedito, la struttura è quella già di altri comuni abbiamo ovviamente apportato qualche personalizzazione all'intervento ma la struttura è quella di altri comuni partiamo da un po' di storie perché chi non l'ha seguita come me e io ho fatto anche della Cassazione su questa materia, per cui partiamo dallo Statuto del Contribuente, la legge 212 del 27 luglio del 2000. Qual era lo scopo dello Statuto del Contribuente? Quello di dare una serie di garanzie a tutti i contribuenti. Un altro intervento fatto molto bene a mio parere dal legislatore nel 2013, il decreto legislativo 219 del 30 dicembre 2013, Cosa si disse? Si disse, addirittura nella gerarchia delle fonti viene detto che è una norma intermedia tra la norma ordinaria e la norma costituzionale. Perché? Perché si fa interprete di principi costituzionali che riflettono, intersecano e impermeano l'azione amministrativa. A questo punto tutti direte, è una cosa astratta? No, assolutamente no, è una tutela effettiva e reale, per i contribuenti ovviamente, non formale o astratta, perché? Con questo regolamento garantiamo, quantomeno la nostra finalità è garantire, poi facendo potrebbe essere certamente migliorato, tempi certi e trasparenti per ricevere risposte a richieste e osservazioni, infatti l'istituto dell'interpello serve proprio per le richieste. ricevere informazioni comprensibili e complete su cosa? Su quelli che sono gli atti tributari, la visita di accertamento, le discussioni e le sanzioni. Un ruolo attivo di partecipazione, cerchiamo di garantire un ruolo attivo di partecipazione al procedimento tributario al contribuente. Quale strumento? Lo strumento principe è che ha un po' di esperienza, è il contraddittorio, cioè creare un contraddittorio tra l'amministrazione e il contribuente. Ovviamente questo non l'ho scritto ma lo dico, il contraddittorio è ipotizzabile quando non si tratti di provvedimenti che sono solo un mero conteggio matematico di liquidazione del tributo. Cioè nel momento in cui il tributo è un qualcosa di oggettivamente dovuto e deriva semplicemente da un conteggio matematico, ecco che non ci può essere contraddittorio, non è che si va a discutere le imposte. Però in certi casi, quando si tratti, ad esempio, come vengono in mente elementi valutativi, quando sono elementi valutativi, addirittura, a mio parere, il cittadino può portare all'amministrazione degli elementi che l'amministrazione non può neanche conoscere, perché magari è proprietario di un terreno, dico a caso, e può dare un buon apporto alla valutazione, una valutazione oggettiva, equa, che poi faccia l'amministrazione e sulla base di quello poi correlare dei tributi. Poi, ecco, questo è molto importante, la buona fede dell'amministrazione. Invece, se deve sempre porre come soggetto in buona fede, un soggetto coerente, cioè a casi analoghi,

trattamento analogo, non casi analoghi, trattamenti diversi e ovviamente, questo non lo dico neanche, imparziale, però abbiamo messo anche questo. Attenzione, ribadisco un'altra cosa, il regolamento non è un'esortazione, non è un invito, il regolamento ha un preciso valore giuridico, in particolare per i nostri uffici. Ecco colgo l'occasione in questo momento anche per ringraziarli un pochino gli uffici, poi non lo farò più. Qua c'è il dottor Quaretti che ringrazio, ma anche mi permetto di dire alla dottoressa Flavia Procacci che le altre dottoresse sono voglio di fare il nome di tutti, che hanno lavorato veramente, in altri uffici mi è stato detto, non a Reggio Emilia, ma c'è stata qualche ostilità a questo, perché obiettivamente impone dei comportamenti, qua invece no, anzi, mi permetto di dire, sono stati loro a trascinarci su questa strada, peraltro li ho seguiti volentieri. Altro istituto che viene molto valorizzato, che a mio parere è molto importante, è l'autotutela. L'autotutela ce ne sono di due tipi, l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa. Cosa vuol dire autotutela? Autotutela vuol dire evitare quello scempio, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, che è l'amministrazione quando dice caro contribuente hai ragione ma fai ricorso, proprio alle mie orecchie questa cosa non può stare in piedi perché se ho ragione non devo fare ricorso, se la mia ragione è oggettiva tu me la devi riconoscere. Perché devo fare ricorso? Anche perché non tutti hanno le capacità tecniche per predisporre un ricorso o anche a volte i titoli per farlo perché dove c'è una difesa tecnica obbligatoria ci vogliono anche i titoli. Per cui si costringe ad andare da un professionista a sostenere spese, perdere tempo. Se, e qua c'è una serie di casi che ho elencato, ma se ve ne do lettura di alcuni, non di tutti, se è evidente che il tributo non è dovuto, ad esempio, per errore di persona, per errore di calcolo che l'amministrazione riconosce, per errore sull'individuazione del tributo, ho applicato un tributo che è inapplicabile, per un errore materiale facilmente riconoscibile dell'amministrazione comunale, per errore sul presupposto dell'imposta, io pongo un imposta su un certo presupposto di essere proprietario, io dimostro che non sono proprietario, allora vien meno il presupposto impositivo. oppure ad esempio, questo è un grande classico, mancato recepimento di pagamenti, io ho pagato un tributo per un errore forse mio, forse che non sono stato precisissimo, forse dell'amministrazione che non l'ha registrato bene, forse della tesoreria, forse non so di chi, però di fatto l'ho pagato, non c'è bisogno di fare il corso, io devo poter avere l'istituto di autotutela obbligatoria, un po' più complessa e articolata è quella facoltativa, perché la facoltativa va a interessare casi in cui non è così palese la ragione del tributo del contribuente. Io credo che con questo regolamento si metta al centro la persona, la persona e diciamo, a mio parere si va verso un'amministrazione che anche il contribuente la senta più vicina, la senta più equa, la senta più rispettosa, la senta più ossequiosa dei valori della nostra meravigliosa carta costituzionale. Mi fermo qui perché potrei parlare a lungo, vi chiedo l'approvazione del regolamento comunale, sono 20 articoli di cui avete già preso visione. Ecco, vi dico un'altra cosa che è molto importante in questo momento, l'approvazione del regolamento comporterà automatica abrogazione di tutte le disposizioni comunali che siano contrarie a questo regolamento, che vengono tacitamente abrogate. Altra cosa, e anche su questo dovete votare, c'è un pacchetto unico, Il regolamento verrà comunicato al nostro esattore, il nostro esattore è concessionario per la discussione coattiva, per cui anche lui si auspica che anche lui segua i comportamenti in linea con il nostro regolamento. Grazie e se avete domande, ben volentieri.

Torelli Fausto
Sindaco

Qualcuno vuole intervenire? Consigliere Margini?

Margini Antonio
Consigliere di Viviamo Montecchio

Sì, devo dire che sono estremamente d'accordo con lei. Nulla da eccepire, anche perché in questo caso l'Elisa lo sa, il segretario comunale lo sa, sfonda una porta aperta. Comunque voteremo a favore del punto. Grazie.

Torelli Fausto

Sindaco

Consigliere il capogruppo Russo.

Russo Antonio

Consigliere di Montecchio Bene Comune

Non è mai troppo tardi per fare le cose giuste, lo voterò a favore.

Torelli Fausto

Sindaco

Non vorrei un improvviso maltempo fuori, temo veramente la grandine stasera.

Elaborazione del verbale trascritta in modo semi-automatico tramite software di trascrizione automatica di sedute audio. E' possibile consultare integralmente la seduta sul sito Civicam del Comune di Montecchio Emilia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) emanato in attuazione della L. n. 111/2023, contenente delega al Governo per la riforma fiscale;

PREMESSO che l'art. 7 del TUEL dispone che "...nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni...";

VISTO in particolare l'art. 1, della Legge 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, che:

- al comma 1, precisa che le disposizioni recate dallo Statuto "costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";
- al comma 3, dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;
- al comma 3-bis disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali e enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contraddittorio e

dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di bis in idem; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali "osservano le disposizioni" dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie";

- al comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTA la nota di approfondimento "Nuovo Statuto dei diritti del contribuente" del 5 febbraio 2024, redatta da IFEL, la fondazione scientifica di ANCI;

VISTO lo schema di regolamento di applicazione del nuovo Statuto dei diritti del contribuente predisposto da IFEL e pubblicato in data 21 febbraio 2024;

RITENUTO necessario dotarsi di un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente in ragione della portata innovativa delle recenti modifiche apportate alla previgente normativa e al fine di limitare la discrezionalità nell'interpretazione e nell'applicazione delle stesse da parte dei funzionari coinvolti nell'attività amministrativo-tributaria;

EVIDENZIATO che il nuovo Regolamento disciplina gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione;

VALUTATO di dover approvare il "Regolamento per l'applicazione dello statuto del contribuente" sulla falsariga di quanto proposto da IFEL, ritenendo il testo redatto dalla citata Fondazione strettamente aderente al dettato normativo ed alle necessità regolatorie del comune di Montecchio Emilia;

DATO ATTO che il presente regolamento non soggiace al termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti comunali, coincidente con il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi ma di natura essenzialmente procedurale;

PRESO ATTO che le disposizioni ivi contenute si applicano ai comuni, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L.201/11, convertito nella legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze e che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs360/98 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il “Regolamento per l’applicazione dello statuto del contribuente” nel testo esposto nell’allegato A) alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- la legge 212/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di non dover richiedere il parere in ordine alla regolarità contabile in relazione alla natura eminentemente procedurale del regolamento e alla conseguente assenza di immediato effetto finanziario e patrimoniale;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. a b.7) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. m) del D.L. n. 174/2012 (conv. in Legge n. 213/2012), allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, giusto prot. n. 6287 in data 17/04/2025;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 14

consiglieri votanti n. 14

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 0

voti astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, allegato A), che si compone di n. 20 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le eventuali disposizioni comunali con esso contrastanti;

DI OTTEMPERARE agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento anche alle società concessionari per la riscossione coattiva e per la gestione TARI per il Comune di Montecchio Emilia;

DI TRASMETTERE il presente regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale al link, www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione al fine di recepire i principi contenuti nella L. 212/2000 nell'ordinamento comunale ed in considerazione della necessità di garantire l'immediata entrata in vigore del Regolamento che contiene disposizioni incidenti sull'attività di accertamento,

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 14

consiglieri votanti n. 14

voti favorevoli n. 0

voti contrari n. 0

voti astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Fausto Torelli

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Elisa Iaccheri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia

Settore II - Tributi
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 07/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE (D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 – LEGGE 27
LUGLIO 2000, N. 212)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

08/04/2025

Il Responsabile
Quaretti Filippo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

✧ Provincia di Reggio nell'Emilia ✧

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14/2025 Data 16/04/2025	PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 07/04/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 – LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212)"
---	---

La sottoscritta dott.ssa Federica Rossi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 27 del 18/04/2024, ha preso in esame nel giorno 16/04/2025 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Montecchio Emilia, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 – LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212)"

IL REVISORE UNICO

RICEVUTE dal Dott. Filippo Maria Quaretti, Responsabile del Servizio "Ragioneria e controllo di gestione" e "Tributi" le dovute delucidazioni, coadiuvato dalla collaboratrice dott.ssa Flavia Procacci, Funzionario del Servizio "Tributi";

VISTI:

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

TENUTO CONTO che l'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente è necessaria in ragione della portata innovativa delle recenti modifiche normative in materia ed al fine di limitare la discrezionalità nell'interpretazione e nell'applicazione delle stesse, da parte dei funzionari coinvolti nell'attività amministrativo-tributaria;

RICHIAMATI:

- il Bilancio di previsione "armonizzato" per gli esercizi finanziari 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 05/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2025 avente per oggetto

“Approvazione P.E.G. contabile 2025-2027” dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, a firma del Dott. Filippo Maria Quaretti per la proposta di delibera;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera di consiglio n. 22 del 07/04/2025 ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – legge 27 luglio 2000, n. 212)”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta, ai sensi del Dlgs. 267/2000.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Federica Rossi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 30/04/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 27/05/2025 al 11/06/2025

E' divenuta esecutiva il 06/06/2025 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 11/06/2025

La Responsabile di Settore

IACCHERI ELISA /
ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 – LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212



Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30/04/2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	3
Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	4
Articolo 4 - Informazioni del contribuente	4
Articolo 5 - Conoscenza degli atti e semplificazione	4
Articolo 6 - Principio del contraddittorio	5
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti	7
Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	7
Articolo 9 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	7
Articolo 10 - Tutela dell'integrità patrimoniale	8
Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	8
Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	8
Articolo 13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	9
Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	9
Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	9
Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	10
Articolo 17 - Documenti di prassi	10
Articolo 18 - Interpello	11
Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ..	13
Articolo 20 - Entrata in vigore	13

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 4 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in

possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 6 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le

informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, dalla ricezione dello schema medesimo, per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, le sanzioni irrogabili in base alle violazioni contestate ed interessi dovuti dalla data di emissione dello schema;
 - c) l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa accertabile ovvero i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, dalla ricezione dello schema, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) la facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa esplicita richiesta da parte del contribuente.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" del Comune di Montecchio Emilia disciplina le modalità di accollo e compensazione tra crediti e debiti tributari.
2. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;

- e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti alla Corte di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Ai sensi dell'art. 10-*quinqies*, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 17 - Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 18 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento in caso di variazioni, di modifiche e/o di abrogazioni delle norme nello stesso richiamate viene aggiornato dinamicamente senza necessità di una specifica variazione ed approvazioni in ragione della prevalenza delle fonti normative di rango superiore.
2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.